

This is the final peer-reviewed accepted manuscript of:

Giulio Centamore, Una just transition per il diritto del lavoro, in "Lavoro e diritto, Rivista trimestrale" 1/2022, pp. 129-145, doi: 10.1441/103236

The final published version is available online at: [10.1441/103236](https://doi.org/10.1441/103236)

Rights / License:

The terms and conditions for the reuse of this version of the manuscript are specified in the publishing policy. For all terms of use and more information see the publisher's website.

This item was downloaded from IRIS Università di Bologna (<https://cris.unibo.it/>)

When citing, please refer to the published version.

Lavoro e ambiente nell'Antropocene: il problema e il sistema

Una *just transition* per il diritto del lavoro

di Giulio Centamore

Sommario: 1. Cambiamento climatico o crisi climatica? - 2. Il (diritto del) lavoro e il dibattito sul clima. - 3. Superare la contraddizione lavoro *vs.* ambiente: l'idea di una *just transition*. - 4. Il diritto del lavoro della transizione ecologica: rilievi conclusivi.

1. *Cambiamento climatico o crisi climatica?*

Il 9 agosto 2021 il gruppo di lavoro I (WP I) dell'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) ha presentato il primo capitolo, sulle basi fisico-scientifiche, del VI *assessment report* sul cambiamento climatico (reperibile all'indirizzo <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/>). Creato nel 1988 dall'UNEP (*United Nations Environment Programme*) e dal WMO (*World Meteorological Organization*), l'IPCC è un organismo delle Nazioni Unite – un *panel* composto da alcune centinaia di scienziati – che ha il compito di determinare lo stato delle conoscenze scientifiche in materia di cambiamento climatico. Esso non svolge ricerche proprie né si occupa di monitorare autonomamente il meteo e i suoi cambiamenti, bensì compie periodicamente delle valutazioni (*assessment reports*) circa il consenso della comunità scientifica su tutte le principali questioni relative al cambiamento del clima della Terra, prendendo in considerazione migliaia di pubblicazioni sottoposte a *peer review*, in cicli di ricerca che vanno avanti per anni e sono svolti sulla base di criteri che ne garantiscano oggettività e trasparenza (cfr. <https://yaleclimateconnections.org/2020/10/what-is-an-ipcc-report/>).

I *reports* dell'IPCC rappresentano una delle principali fonti di conoscenza sul tema (Singh Ghaleigh 2020, p. 430) e al proposito non sarebbe esagerato affermare che si tratta di uno dei più importanti sforzi di *science review* della storia umana (Henson 2021): in una materia nella quale l'informazione è da decenni condizionata – inquinata, verrebbe da dire... – dagli enormi interessi economici e geopolitici che vi sono coin-

volti (Aronoff 2021, p. 21 ss.), è significativo che il dibattito pubblico e le negoziazioni internazionali su come affrontare il cambiamento climatico – come quelle che hanno avuto luogo a Glasgow nel novembre 2021 (COP26) – possano, almeno in teoria, svolgersi su basi scientifiche affidabili.

Il contributo del WP I dell'IPCC reso pubblico lo scorso agosto¹ ha evidenziato, tra le altre cose, che: è ormai inequivocabile che l'attività umana abbia contribuito in maniera determinante al surriscaldamento dell'atmosfera, delle terre e degli oceani; pur prendendo in considerazione una pluralità di possibili scenari futuri – dipendenti dalle decisioni che verranno prese su scala globale circa le emissioni di gas serra e in generale la gestione delle attività a maggiore impatto sul clima –, la temperatura della Terra continuerà, comunque, ad aumentare nel corso del XXI secolo e, salvo l'improbabile adozione di soluzioni drastiche, la soglia di riscaldamento fissata nel 2015 dallo storico Accordo di Parigi – riscaldamento non oltre 2 °C rispetto ai livelli preindustriali, ma possibilmente non oltre 1,5 °C – sarà raggiunta nei prossimi decenni; le ricadute sul clima del pianeta sono già visibili, significative e, per quanto riguarda lo stato degli oceani, la calotta polare e il livello dei mari, probabilmente irreversibili per millenni a seguire.

In questo quadro, da più parti va sostituendosi la locuzione cambiamento climatico con quella, maggiormente evocativa, di crisi climatica (cfr., ad esempio, Rätzel, Uzzell 2019, p. 146). Si dovrebbe, così, sottolineare l'urgenza della situazione, sollecitando un'azione immediata ed efficace da parte degli Stati e degli altri attori coinvolti, in contrasto con l'idea che si possa invece agire *in e per* il futuro².

Le azioni da intraprendere sono suddivise essenzialmente in due categorie: *adaptation* e *mitigation*. Nella prima rientrano quelle volte ad adattare i modi di vivere e di lavorare ai cambiamenti del clima: ad esempio, per quanto attiene al diritto del lavoro, l'aumento delle temperature medie e l'intensificarsi di fenomeni meteorologici estremi potrebbero sollecitare una revisione delle discipline in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte del legislatore o delle stesse parti sociali, me-

¹ Per un breve commento, <https://yaleclimateconnections.org/2021/08/key-takeaways-from-the-new-ipcc-report/>.

² Per una critica dell'argomento c.d. intergenerazionale, secondo il quale dobbiamo proteggere l'ambiente per il bene delle prossime generazioni, v. Rätzel, Uzzell (2019, p. 154): in sostanza, la prospettiva di sopportare un sacrificio oggi per avere, forse, un beneficio domani, per i nostri figli, finisce per indebolire l'intera posizione, oltre a non corrispondere a una realtà in cui il processo è già in atto e gli effetti del cambiamento climatico sono percepibili.

dianche la contrattazione collettiva. Nella seconda, rientrano quelle volte a contrastare (mitigare) il cambiamento climatico, moderandone l'intensità e contestualmente l'impatto: potrebbe essere il caso, ad esempio, di misure organizzative, imposte per legge oppure contrattate tra le imprese e i sindacati, volte a limitare il consumo di energia elettrica nello svolgimento delle attività produttive. In ogni caso, l'obiettivo primario – il cui raggiungimento, cioè, è più urgente – consiste nella c.d. decarbonizzazione delle attività produttive e delle altre attività umane, dato che l'emissione di gas serra provenienti dall'utilizzo del carbone e degli altri combustibili fossili rappresenta al momento la principale fonte del problema; ma non si può trascurare che, a dover essere ripensato, sia lo stesso modello di sviluppo affermatosi con la globalizzazione dei mercati negli ultimi trenta o quarant'anni, fondato sullo sfruttamento intensivo del lavoro e della natura e su un consumismo senza freni (Klein 2014).

Tutto ciò richiederà radicali cambiamenti nelle scelte individuali, di consumo alimentare e nell'uso dei mezzi di trasporto, ad esempio, ma si inizia a considerare anche l'uso di internet³, e, soprattutto, in quelle collettive, specie di politica economica e industriale: i settori energivori dovranno rivedere a fondo i propri processi produttivi, la produzione di energia elettrica dovrà essere modificata sulla base di una sostituzione delle fonti fossili con quelle rinnovabili⁴, i sistemi di trasporto urbano ed extraurbano – di persone e merci – dovranno essere ripensati, tecnologie in grado di assorbire parte della CO₂ già presente nell'atmosfera dovranno essere rese operative e utilizzate su scala industriale e così via.

Lazarus (2009) allude alla complessità di questa fondamentale sfida del XXI secolo con l'espressione «super wicked problem», osservando come essa richieda uno sforzo politico, legislativo, economico e sociale

³ Per una trattazione agile, ma non per questo superficiale, del tema dell'inquinamento collegato all'utilizzo delle infrastrutture informatiche e digitali, si suggerisce l'ascolto di *Can the Internet Ever Be Green?*, episodio del 7 febbraio 2021 del Podcast BBC Sounds *The Climate Question* (<https://www.bbc.co.uk/sounds/play/w3ct0xbc>).

⁴ Tuttavia, su quanto la transizione debba consistere in una svolta radicale verso un sistema di produzione e approvvigionamento dell'energia elettrica basato su fonti rinnovabili (eolico, solare, ecc.) oppure su un mix che consenta un graduale *phase-out* dalle fonti fossili è ovviamente controverso, anche nella politica sindacale: si pensi alla polemica suscitata lo scorso anno (dicembre 2020) dal documento *La giusta transizione energetica* di FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, FLAEI-CISL e UNITEC-UIL, cui è indirizzata la *Lettera aperta ai compagni della Cgil* di Luciana Castellina e Rossella Mironi (*il Manifesto* del 4 dicembre 2020); il sindacato della CGIL ha replicato il 7 dicembre 2020 con una *Risposta della Segreteria nazionale della Filctem-Cgil*. Altrove non se la passano necessariamente meglio: cfr. Reitzenstein, Schulz, Heilmann 2020 sul complicato ruolo svolto dalle parti sociali in Germania nella transizione dal carbone verso le rinnovabili.

senza pari, caratterizzato da «enormi interdipendenze, incertezze, circolarità e conflitti» (trad. mia, p. 1159), che rendono ogni soluzione particolarmente controversa e di difficile realizzazione pratica. Qualche breve considerazione può contribuire a rendere l'idea. Per quanto gli effetti della crisi climatica si sentano e si sentiranno con intensità variabile nelle diverse zone del pianeta, il clima di quest'ultimo è per forza di cose unitario, ragion per cui interventi realmente efficaci di *mitigation* (ad esempio, sostituzione di fonti fossili con le rinnovabili) non possono che essere adottati su scala globale: tuttavia, la sproporzione tra Nord e Sud del mondo nelle responsabilità dell'inquinamento (Chancel, Piketty 2015) e i profondi disequilibri tuttora esistenti nelle condizioni economiche, produttive e sociali su scala globale rendono oltremodo complesso il raggiungimento dell'unanimità dei consensi richiesta per la conclusione di accordi internazionali realmente incisivi. E ci si potrebbe, inoltre, chiedere se sia anche solo immaginabile l'attuazione di misure per definizione lungimiranti nella stagione politica dei *tweet*, in cui il consenso attribuito alle forze politiche si misura, nei *social network*, in settimane o addirittura in giorni o in ore; tanto più che la difesa a spada tratta del diritto di continuare a svolgere attività particolarmente inquinanti e di conservarne così i posti di lavoro è questione non soltanto delicata per le parti sociali (v. *infra*), ma anche facilmente oggetto di strumentalizzazioni (Zbyszewska 2018, p. 10), come dimostra il fatto che uno dei più efficaci slogan della campagna presidenziale di Donald Trump nel 2016 era: «Trump digs coal», cioè estrae il carbone (traggo lo spunto da Stevis, Morena, Krause 2020, p. 4).

2. *Il (diritto del) lavoro e il dibattito sul clima*

Al pari della globalizzazione o dell'avvento della robotica e delle tecnologie digitali, il cambiamento climatico è stato definito un «megatrend» (Singh Ghaleigh 2020, p. 430), cioè uno di quei fattori le cui implicazioni potrebbero potenzialmente sentirsi in ogni aspetto della società, incluso il mercato del lavoro. Ma cosa significa esattamente per il lavoro e per il «diritto che da esso prende il nome» – secondo una celebre immagine di Umberto Romagnoli – essere parte del dibattito sul clima?

Benché la tendenza si stia finalmente invertendo – e questo fascicolo di *Lavoro e diritto* ne è una prova –, non vi è dubbio che su questo tema il diritto del lavoro stia arrivando in ritardo, rispetto non soltanto alla riflessione scientifica più in generale, ma anche ad altri settori dell'ordi-

namento giuridico⁵. Le ragioni di questo iniziale modesto interessamento per il tema potrebbero essere diverse, ma tra di esse rientra sicuramente l'idea secondo la quale al diritto del lavoro basterebbero, in fondo, alcuni aggiustamenti, per poter governare i processi che derivano dal cambiamento climatico. Come spiega Doorey (2017, p. 213, il quale però supera tale posizione), il diritto del lavoro possiede già, nella propria "cassetta degli attrezzi", strumenti in grado di gestire imponenti flussi di manodopera da certi settori, territori e lavori – semplificando, quelli più inquinanti o quelli che andranno in declino a causa dei mutamenti climatici –, verso altri settori, territori e lavori, quelli che si adatteranno meglio o che risulteranno comunque favoriti dalla transizione verde: basti pensare alle discipline in materia di licenziamento collettivo, di trasferimento di azienda o di distacco transnazionale della manodopera, oppure agli ammortizzatori sociali e agli istituti di sostegno al reddito, o al sistema pubblico-privato di formazione professionale e di politiche attive del lavoro, il cui scopo principale, in un'economia dinamica, consisterebbe proprio nel consentire di transitare da un'attività lavorativa a un'altra, se necessario con interventi sulle competenze professionali (sul tema, da ultimo, Casano 2021).

Del resto, osserva Eisenberg (2019, p. 285), non senza un filo di tagliente ironia, nessuno si è particolarmente preoccupato di quando il lavoro degli addetti dei Blockbuster di tutto il mondo, che per anni si erano occupati del noleggio al pubblico di film in DVD, è stato improvvisamente reso superfluo dall'avvento di Netflix e delle altre piattaforme di *streaming*. Cosa c'è dunque di profondamente diverso – procedendo pur sempre per semplificazioni – se a divenire eccedentari e a essere – idealmente – sostituiti sono i lavoratori del settore dei combustibili fossili e di quelli a esso collegati, a causa dell'avvento dell'industria eolica o solare e, più in generale, dell'*imperativo* della transizione ecologica? Da questo punto di vista, la questione climatica non imporrebbe al diritto del lavoro alcun cambiamento di paradigma: la materia considera già, nella propria teoria della giustizia (per qualche spunto, Langille 2011; Doorey 2017, pp. 215-217), non soltanto il riequilibrio della disparità di forze tra le parti del contratto individuale di lavoro e il governo del conflitto industriale, ma anche, per lo meno dai tardi anni '70 del secolo scorso – il momento in cui vennero adottate in Europa le normative in materia di licenziamento collettivo e di tra-

⁵ Ma v., senza pretesa di esaustività, nella pubblicistica di diritto del lavoro Chacartegui (2018); Del Punta (1999); Doorey (2017); Kullmann (2018); Novitz (2020); Routh (2018); Supiot (2020); Rustico, Tiraboschi (2010); Tomassetti (2018); Zbyszewska (2018).

sferimento di azienda – la gestione di eccezionali flussi di manodopera nel mercato del lavoro.

Tale ragionamento non potrebbe dirsi in sé errato, né poco convincente nelle argomentazioni; tuttavia, a causa della prospettiva in cui si colloca, esso finisce per essere, comunque, insoddisfacente, poiché incapace di cogliere appieno il senso del cambiamento al quale andiamo incontro. Per superare questa impostazione, e riflettere sulle ragioni di un più profondo coinvolgimento del diritto del lavoro nella questione climatica, giova per prima cosa porre nella luce appropriata alcuni elementi del discorso.

Anzitutto, sarebbe riduttivo intendere la transizione ecologica come un mero spostamento di manodopera e di prosperità da certi settori, territori e lavori verso altri settori, territori e lavori. Si tratterà (dovrebbe trattarsi) di una trasformazione epocale, per intensità e per rapidità, «similar in nature to the shift from horse-drawn to steam and then electric power» (Singh Ghaleigh 2020, p. 431). Essa investirà settori quali agricoltura, trasporti, costruzioni, produzione di energia, industrie ad alto consumo energetico, ciclo dei rifiuti – solo per menzionarne alcuni – e avrà effetti consistenti sulla quantità e sulla composizione della forza lavoro, oltre che sullo stesso modo di lavorare⁶. Un processo di questa portata non può, tuttavia, essere affrontato con un imperativo del tipo: “Bisogna evitare che la temperatura della Terra aumenti di oltre 2 °C, non importa come o a quale costo”; quel che occorre, invece, è di tenerne in adeguata considerazione le implicazioni giuridiche e socioeconomiche, coinvolgendo il complesso degli attori interessati, con un metodo che il diritto del lavoro ha nel proprio DNA⁷.

Serve soprattutto entrare nell’ottica che il lavoro, inteso nel senso generico di attività produttiva, è il più rilevante strumento di alterazione della natura da parte dell’uomo, in modo via via più penetrante con il progredire della tecnica e delle tecnologie (Kolbert 2021) e con l’espansione dei mercati. Sottolinea giustamente Supiot (2020, p. 120) che non è sostenibile, dal punto di vista ambientale, un sistema produttivo nel quale la realizzazione di un prodotto ha avvio in una zona del pianeta, con una fase estrattiva, viene completata in un’altra, con una fase di la-

⁶ Gli studi di dottrina e i report di progetto o di istituzioni internazionali sono ormai numerosi; per farsi un’idea, tra le molte possibilità, v. UNEP, ILO, IOE, ITUC 2008; UNFCCC 2020.

⁷ Cfr. Novitz 2020, p. 465, la quale mette in guardia dal lasciare che tutto il discorso sia ridotto a una «determination of “experts”».

vorazione e di assemblaggio, per essere poi offerta ai consumatori in una terza zona, dopo una serie di trasporti che possono consistere anche in spostamenti di migliaia di chilometri, via terra, via aria o, com'è più probabile, via mare (cfr. Moussu 2020, p. 57): ma le enormi disparità nel trattamento economico e normativo del fattore lavoro non sono forse tra le cause di un simile sistema di produzione? In sostanza: il cambiamento climatico è soltanto l'ultima esternalità negativa (Eisenberg 2019, p. 281) di un sistema economico per imbrigliare il quale occorre mobilitare anche la scienza giuridica che, tra il XIX e il XX secolo, forse più di ogni altra aveva contribuito a porre un freno e a umanizzare le forze del libero mercato.

3. *Superare la contraddizione lavoro vs. ambiente nel dibattito sul clima: l'idea di una just transition*

Il settore dell'ordinamento giuridico che studia i rapporti individuali di lavoro e le relazioni sindacali non soltanto può, ma deve prendere parte al dibattito sul clima. A tal fine, occorre però superare, sul piano dei concetti oltre che nella realtà dei fatti, un primo ma fondamentale ostacolo, che può identificarsi nell'esistenza di una tensione che storicamente ha caratterizzato la materia (Novitz 2020, p. 467): quella tra lavoro e ambiente. Al costo di una decisa semplificazione, essa si riassume nella considerazione secondo la quale, dalla rivoluzione industriale in avanti, l'acquisizione e la trasformazione – in una parola: lo sfruttamento – di risorse naturali nell'ambito delle attività produttive rappresenta uno dei presupposti dello sviluppo economico e della creazione di ricchezza che ne deriva; ricchezza che, a sua volta, è ripartita, specie mediante contrattazione collettiva, in modo più o meno diseguale tra le parti del conflitto industriale. Da questo punto di vista, che la “torta da dividere” sia, se non il più grande possibile, quantomeno esistente, è in qualche modo interesse tanto del capitale quanto del lavoro, come se si trattasse di due facce di una stessa medaglia dello sviluppo economico (Galgoczi 2014, p. 63; Doorey 2017, p. 214). Ciò non equivale a ignorare il carattere conflittuale delle relazioni industriali; si tratta più che altro di comprendere il perché, nei casi in cui la protezione della natura interferisca con lo svolgimento delle attività produttive, i lavoratori e la stessa organizzazione sindacale si mettano talvolta di traverso: essi difendono non l'iniziativa economica dell'impresa o una sorta di libertà

di inquinare, ma il diritto al sostentamento mediante il lavoro, talvolta di intere comunità territoriali⁸.

Sarebbero molte le situazioni, i casi concreti, da prendere in considerazione e sui quali riflettere. Per l'Italia, le vicende drammatiche delle acciaierie dell'ex Ilva di Taranto sono sotto molti aspetti emblematiche, per la difficoltà di conciliare l'aspettativa di una comunità cittadina a un'esistenza dignitosa e libera mediante il lavoro, con quella, non meno importante, ad abitare in un ambiente salubre e, dunque, alla stessa esistenza dei suoi membri⁹. La contrapposizione tra lavoro e ambiente, avvertita specialmente sotto il profilo del diritto alla salute, e dovuta, in buona parte, alla mancanza di investimenti adeguati in infrastrutture che avrebbero potuto limitare i livelli di inquinamento, ha sollevato una serie di delicate questioni giuridiche, che sono state oggetto di pronunce, oltre che della magistratura ordinaria, della Corte costituzionale e della Corte EDU (per un inquadramento, Buoso 2020, p. 104 ss.).

Considerando il ruolo del sindacato, si potrebbe ricordare anche il contrasto emerso in seno alla CGIL in occasione del c.d. referendum trivelle del 2016, che, in caso di esito positivo – non è stato invece raggiunto il *quorum* –, avrebbe potuto consentire di interrompere le trivellazioni per l'estrazione di idrocarburi, entro un raggio di dodici miglia dalle coste, anche prima dell'esaurimento dei giacimenti. In quell'occasione, i sindacati che rappresentavano le categorie di lavoratori impiegati nel settore estrattivo espressero pubblicamente la propria preoccupazione per il rischio, in caso di esito positivo della consultazione, di perdita di numerosi posti di lavoro; all'opposto, un secondo fronte – trasversale all'interno della confederazione e che includeva la FIOM – si schierò per il sì, sottolineando, da un lato, l'importanza di ridurre la dipendenza dagli idrocarburi nell'approvvigionamento di energia e ridimensionando, dall'altro, il rischio di crisi occupazionali¹⁰. Allargando lo

⁸ Sulla contrapposizione tra i movimenti ambientalista e sindacale che ne è derivata, per qualche spunto, Barca (2015, p. 387); Rosemberg (2020, p. 32). È anche vero, d'altro canto, che talvolta il sindacato dei lavoratori si arrocca nella difesa di rendite di posizione (Singh Ghaleigh 2020, p. 433).

⁹ La dimostrazione forse più evidente di tale contraddizione è offerta dalla vicenda del referendum consultivo che l'amministrazione comunale tarantina aveva indetto tra la popolazione nel 2013; nessuno dei due quesiti proposti (chiusura dello stabilimento e chiusura della c.d. area a caldo) raggiunse il *quorum* richiesto per la validità della consultazione (50% + 1), con i dati di affluenza più bassi registrati proprio nel quartiere Tamburi, posto nelle vicinanze dello stabilimento industriale.

¹⁰ La posizione della FIOM-CGIL è espressa in un comunicato reperibile all'indirizzo <https://www.fiom-cgil.it/net/index.php/la-fiom/eventi/2984-17-aprile-referendum-controlle-trivellazioni-perche-si>; per un breve commento cfr. Armaroli (2016).

sguardo oltre i confini nazionali, si può menzionare, tra i molti esempi, la posizione tradizionalmente critica del sindacato polacco Solidarność rispetto alla prospettiva della decarbonizzazione (Rosemberg 2020, p. 45), in un Paese in cui l'approvvigionamento energetico dal carbone, oltre che fonte di occupazione, specie in Silesia, è fattore di indipendenza geopolitica dal gas russo e parte della stessa identità nazionale (Singh Ghaleigh 2020, p. 440)¹¹.

È in questo quadro che occorre provare a collocare il concetto di *just transition* – letteralmente: transizione giusta; d'ora in avanti anche solo JT–, che rappresenta il principale contributo del movimento sindacale globale al dibattito sul clima (Rosemberg 2020, p. 32). L'idea di una transizione ecologica giusta è l'esito di un dibattito ultradecennale interno al sindacato, nelle sue articolazioni nazionali e internazionali¹². Esso implica anzitutto il riconoscimento, da parte dell'organizzazione dei lavoratori, del dato scientifico che il cambiamento climatico impone una profonda, risoluta trasformazione del sistema economico e produttivo. Lo slogan della confederazione internazionale ITUC «There are no jobs on a dead planet», che esprime efficacemente tale consapevolezza, appare tanto più significativo se si considera che, per anni, la posizione di alcune organizzazioni sindacali nazionali – tendenzialmente, quelle più legate all'economia delle fonti fossili – aveva impedito di prendere posizioni nette, a livello internazionale, sulla questione climatica. D'altro canto, atteso che la svolta verso un'epoca *green* non soltanto non trasformerà la società in un'utopia (Eisenberg 2019, p. 282; Barca 2015, p. 395), ma avrà anzi un costo – dei vincenti e dei perdenti – sul piano economico e sociale, l'idea che la transizione debba essere “giusta” rappresenta il tentativo del sindacato di condizionare gli esiti del dibattito internazionale, facendovi rientrare istanze di equità e giustizia sociale e promuovendo, altresì, il coinvolgimento dei lavoratori e delle comunità territoriali che più rischieranno di essere colpite. In breve, se difficilmente sarà colta l'occasione storica di rimediare alle ingiustizie e alle disuguaglianze create dalla società dei combustibili fossili, il concetto è di, quantomeno, non crearne

¹¹ Anche di recente, grosso modo nel periodo in cui si teneva la COP26 a Glasgow, i sindacati polacchi del settore dell'energia e dell'estrazione mineraria hanno organizzato scioperi e manifestato pubblicamente contro le politiche dell'UE (e a dire il vero dello stesso Governo polacco) volte a ridimensionare le attività di estrazione del carbone e il suo utilizzo come combustibile: se ne dava notizia qui (<https://www.republicworld.com/world-news/europe/poland-workers-unions-protest-against-eus-pledge-to-end-coal-use.html>) e qui (<https://www.reuters.com/article/us-poland-coal-protests-idUSKCN26E2NP>).

¹² Sulle origini del concetto nel movimento sindacale nordamericano e la sua graduale affermazione: Stevis, Morena, Krause (2020, p. 9 ss.).

di nuove ed evitare di accentuare quelle già esistenti (Eisenberg 2019, p. 282).

Vi è un punto di particolare forza in quest'idea. Al fondo, essa esprime la consapevolezza che, in assenza di un'adeguata ponderazione e di una pianificazione delle implicazioni sul piano socioeconomico e, possibilmente, di una loro concertazione con i maggiori gruppi di interesse, le misure che verranno adottate e le iniziative che verranno intraprese dai Governi nella transizione ecologica rischieranno di arenarsi. Non vi è, al riguardo, esempio più significativo della vicenda francese di alcuni anni fa dei gilet gialli, come osservano Stevis, Morena e Krause (2020, p. 3). Nel 2018, questo imponente movimento di protesta era infatti nato in reazione a una misura di mitigazione climatica, consistente nell'introduzione di una tassa che avrebbe dovuto scoraggiare il ricorso a mezzi di trasporto alimentati a combustibili particolarmente inquinanti. Tale misura – per lo meno, questa era la percezione popolare – avrebbe pesato particolarmente sui ceti subalterni e su categorie di lavoratori già in difficoltà: ma, come noto, la reazione furente che ne seguì spinse, dopo qualche tempo, il Governo francese a ritirare il provvedimento.

La forza di questa proposta sindacale consiste dunque, per un verso, nel favorire il raggiungimento di risultati più equi nelle negoziazioni sul clima e nella transizione verde più in generale, ma, per altro verso, nel favorire il raggiungimento di risultati *tout court*, aprendo, in definitiva, la strada alla transizione stessa. È pensabile una trasformazione di questa portata del sistema economico-produttivo e della società intera con il mondo del lavoro contro? Questa è una delle ragioni che spiega il successo trasversale dell'idea di JT: dopo anni di *lobbying* a livello nazionale e nelle sedi sovranazionali, grazie anche alle alleanze costruite con le organizzazioni che si occupano di tutela dell'ambiente e di contrasto al cambiamento climatico¹³, essa è divenuta *mainstream* nel dibattito globale sul clima.

Una prima dimostrazione di ciò si trae dal documento conclusivo – «the future we want» – della Conferenza sullo sviluppo sosten-

¹³ Si è osservato che tale processo offre al sindacato l'occasione storica di rinnovare la propria immagine nella società (Hampton 2018, p. 472), ampliando, rispetto alla tradizione, la concezione di interesse collettivo da portare avanti (per qualche spunto, Lassandari 2021, p. 68): si tratta però di riuscire a leggere il processo della transizione ecologica «come un'opportunità e non come una campana a morto» (Stevis 2021, p. 61, trad. mia). Peraltro, benché indebolito rispetto ad alcuni decenni fa, il movimento dei lavoratori è in grado di esprimere una forza di mobilitazione che non sempre è propria delle organizzazioni ambientaliste (Hampton 2018, pp. 481-482), nel cui stesso interesse è perciò la costruzione di un percorso comune.

nibile Rio+20 del 2012, poi annesso alla Risoluzione dell'Assemblea Generale ONU del 27 luglio 2012, che riconosce al punto 152 «the importance of a just transition, including programmes to help workers to adjust to changing labour market conditions». Il più rilevante successo di *lobbying* del movimento sindacale (Chacartegui 2018, p. 90; Rosemberg 2020; Stevis 2021, p. 57) consiste però nell'aver influenzato il processo negoziale di Parigi: nel Preambolo allo storico Accordo sul clima del 2015, le Parti firmatarie affermano di volere «Taking into account the imperatives of a just transition of the workforce and the creation of decent work and quality jobs in accordance with nationally defined development priorities». Tale dichiarazione ha un modesto valore cogente nel diritto internazionale pubblico¹⁴, ma non è priva di significato politico e sindacale, specie se inserita nel contesto di un crescente interessamento al tema da parte delle istituzioni sovranazionali.

L'OIL (ILO 2015), l'OCSE (Smith 2017) e la Banca Mondiale (World Bank Group 2018), per fare alcuni esempi significativi, hanno dedicato di recente alcune pubblicazioni alla JT, la più importante delle quali è un documento di *policy* del 2015 con il quale l'OIL ha formulato ed espresso proprie «Guidelines for a just transition». Si tratta di un atto non vincolante, che indica a Governi e parti sociali alcune opzioni su come formulare, implementare e monitorare le *policies* in materia di transizione ecologica, nell'ottica di centrare tre obiettivi di fondo dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite: sviluppo economico, creazione di lavoro dignitoso e protezione dell'ambiente. L'impianto di fondo delle *Guidelines* consiste nel considerare la transizione ecologica al tempo stesso come fonte di rischi, dal punto di vista economico e occupazionale, e di opportunità, sotto i medesimi profili. Per minimizzare i primi e valorizzare le seconde, l'OIL suggerisce ai Governi di: promuovere il dialogo sociale a tutti i livelli, creando strutture di concertazione volte a coinvolgere le parti sociali nelle scelte più significative e nella loro successiva implementazione; mobilitare fondi pubblici, anche attraverso riforme fiscali e meccanismi di appalti e concessioni progettati in modo da favorire e incentivare la transizione verde delle attività economiche; non procedere nelle proprie politiche per “compartimenti stagni”, ma integrare il più possibile le iniziative delle strutture e dei Ministeri coinvolti; puntare su programmi di formazione e riqualificazione professionale della forza lavoro, al fine di adeguarne le caratteristiche alle transizioni occupazionali che

¹⁴ Cfr. Singh Ghaleigh (2020, pp. 438-439), il quale prova quantomeno a valorizzarne la portata sul piano interpretativo delle altre clausole dell'Accordo.

avverranno nel mercato, rafforzando, inoltre, i sistemi di politiche attive del lavoro e gli istituti di protezione sociale e di tutela del reddito; aggiornare le normative e le prassi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, per reagire agli effetti che i cambiamenti climatici avranno sui modi di lavorare (sul tema v., più in particolare, ILO 2019). Tutto ciò, sollecitando la collaborazione, sotto ciascuno di tali profili, delle stesse parti sociali, cui si richiede, altresì, di svolgere un'opera di sensibilizzazione dei propri membri sui temi della transizione ecologica e di includere negli accordi collettivi istituti volti alla conciliazione tra attività produttive e ambiente.

Le linee guida formulate dall'OIL in materia di JT hanno avuto una notevole influenza sul dibattito internazionale, come dimostra il fatto che esse sono riprese espressamente da altri documenti, tra i quali la «Solidarity and Just Transition Silesia Declaration», adottata nel corso della COP24 di Katowice del 2018, e la Dichiarazione «Supporting the Conditions for a Just Transition Internationally», adottata nel corso della COP26 di Glasgow nel 2021. È significativo, infine, che gli Stati firmatari della Dichiarazione di Glasgow si siano impegnati (punto 6) a inserire, nei report biennali previsti dall'Accordo di Parigi, informazioni sugli sforzi fatti per assicurare una giusta transizione per la forza lavoro, come parte delle misure che abbiano adottato per contribuire alla decarbonizzazione e trasformare le proprie economie secondo modelli compatibili con la sfida climatica.

4. *Il diritto del lavoro della transizione ecologica: rilievi conclusivi*

Nata dalle battaglie di alcuni sindacalisti nordamericani illuminati degli anni 70 e 80, l'idea che la transizione ecologica debba essere "giusta", per la forza lavoro e per le comunità territoriali coinvolte, si è fatta strada nei movimenti sindacali di tutto il mondo: per quanto riguarda l'Europa, dapprima era espressa soprattutto da parte del TUC nel Regno Unito e delle CC.OO in Spagna (Räthzel, Uzzell 2019, pp. 147-151), ma, più di recente, essa si sta affermando anche in altri Paesi, tra cui l'Italia. Ne rappresenta una prova il documento unitario di CGIL, CISL e UIL del 18 dicembre 2020 su *Una Giusta Transizione per il lavoro, il benessere della persona, la giustizia sociale e la salvaguardia del pianeta. Per una transizione verde dell'economia*. Si tratta di un testo di tipo programmatico, mediante il quale le tre grandi confederazioni esprimono più che altro la propria posizione sul tema degli investimenti finanziati dall'Unione Europea per affrontare, attraverso la transizione verde, la crisi econo-

mica e sociale innescata dalla pandemia. Tuttavia, considerando quanto sia delicato per l'organizzazione dei lavoratori il tema della transizione ecologica, tale documento è quantomeno indicativo dell'esistenza di una nuova sensibilità, come lo sono le prime esperienze di contrattazione collettiva su tali questioni.

Già da alcuni anni nella contrattazione aziendale si osservano esperienze di introduzione di elementi integrativi della retribuzione basati su pratiche individuali e collettive volte al risparmio energetico o alla riduzione dei consumi e degli sprechi (Tomassetti 2015), e altre che ricollegano gli incentivi economici agli spostamenti casa-lavoro che i dipendenti effettuino mediante mezzi pubblici o mezzi privati non inquinanti. Iniziative simili sono presenti, per fare soltanto un esempio, in Belgio, dove nel 2009 le parti sociali avevano previsto l'introduzione di eco-voucher, consistenti in buoni che i lavoratori avrebbero potuto spendere per l'acquisto di prodotti considerati sostenibili dal punto di vista ambientale (Eurofound 2011, p. 35 ss.). In alcuni settori economici, come quello del cemento e dei materiali da costruzione, la contrattazione nazionale (rinnovo 2019) sta innovando le strutture di rappresentanza dei lavoratori, provando ad allargarne competenze e prerogative verso le questioni ambientali (Cialdino 2019). Similmente, il rinnovo 2021 del Ccnl dell'industria metalmeccanica prevede che, su richiesta della Rsu, negli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose *ex art. 2, co. 1, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, al Rls subentri un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente (Rlsa)*; più in generale, il medesimo accordo di rinnovo (sezione IV, titolo V, lett. c) stabilisce che, nell'ambito degli incontri periodici tra Rspg e Rls, «sarà possibile discutere di emissioni, di trattamento dei rifiuti, di impatto energetico e di ambiente con il coinvolgimento dei rappresentanti aziendali che seguono i diversi temi».

È verosimile che nei prossimi anni iniziative simili si moltiplicheranno, sia nella contrattazione di settore sia in quella aziendale e che ciò si accompagni alla creazione, da parte dell'autonomia collettiva, di figure professionali in grado di svolgere un ruolo specifico nella transizione verde delle attività d'impresa. Così come è verosimile che il legislatore svolgerà interventi mirati sulla normativa lavoristica: si potrebbe, ad esempio, pensare a una causale transizione ecologica per l'accesso alla cassa integrazione, o a molti altri possibili aggiustamenti.

Ma non è a questo tipo di esperienze e di iniziative, per quanto in sé significative, che possono ridursi (per lo meno, non del tutto) il significato e la portata del concetto di JT. Dalle considerazioni svolte in queste pagine, si può provare, infatti, a ricavare alcune riflessioni di maggiore respiro sui futuri sviluppi del diritto del lavoro.

Nel discorso sulla JT è marginale – benché non del tutto assente (Barca 2015, per qualche riferimento) – una critica più radicale al sistema economico capitalistico, cioè alle cause e alle implicazioni più profonde della crisi climatica. Essendosi affermato non soltanto nel movimento dei lavoratori, ma anche tra le istituzioni del mondo globalizzato e persino tra le organizzazioni imprenditoriali (Moussu 2020), il concetto di JT ha subito con il tempo processi di sfilacciamento ideologico (Rosemberg 2020, p. 53) e, in qualche caso, di vera e propria appropriazione, specie quando se ne omette del tutto l'origine sindacale (Stavis, Morena, Krause 2020, pp. 5-6). Tale proposta di politica economica e del lavoro si muove, cioè, pienamente dentro le coordinate dell'economia di mercato, di cui non mette in alcun modo in discussione i fondamenti, come l'iniziativa imprenditoriale, lo sviluppo continuo delle attività produttive e la crescita. Al tempo stesso, tuttavia, essa sembra esprimere una linea alternativa a quella neoliberista, imperante negli ultimi trenta o quaranta anni nel mondo globalizzato. In quest'ottica, l'adozione di misure di *adaptation* e di *mitigation* a livello nazionale e sovranazionale, oltre che a contrastare la crisi climatica, dovrebbe sostenere l'affermazione di un modello alternativo di sviluppo economico, alla cui realizzazione sono preordinati ingenti investimenti pubblici e una regia condivisa con le parti sociali, e che dovrebbe basarsi sulla dignità del lavoro e su un equilibrio più accettabile con il mondo naturale.

Sarà vero? O si tratterà di una rivisitazione “in salsa verde” delle teorie della *flexicurity* e dei mercati transizionali del lavoro? In ogni caso, il tentativo di superare, sul piano dei concetti, la storica contrapposizione tra lavoro e ambiente, consente di avviare – sia pure, in questa sede, con qualche spunto soltanto – una riflessione sulla teoria della giustizia sottesa al diritto del lavoro. La materia ha maturato, nel corso della sua storia, una varietà di concezioni o di idee di “giustizia”, per lo più affrontando, con l'intervento della legge o della contrattazione collettiva, la disparità di potere economico e giuridico tra le parti del rapporto di lavoro. Se ne potrebbero ad esempio individuare una di tipo “redistributivo”, affermata in materia di retribuzione dall'art. 36 Cost., e una di tipo “procedurale-garantista”, che impone il rispetto di basilari principi di civiltà giuridica nella contestazione di addebiti disciplinari; e non è dubbio, ancor prima, che la tutela della salute e della sicurezza della persona che lavora in un'organizzazione predisposta da altri sia espressione di una fondamentale idea di giustizia applicata alle attività produttive. In ciascuna di tali prospettive, la persona umana è al centro dell'idea di giustizia sottesa al diritto del lavoro: la domanda, a fronte della crisi climatica e tenendo conto delle profonde trasformazioni della transizione

green dell'economia, è se per il diritto del lavoro sia concepibile un allargamento di tale prospettiva, che vi includa le connessioni, troppo a lungo neglette, con l'ambiente circostante, con la natura.

Riferimenti bibliografici

- Armaroli I. (2016), *Sindacati, trivelle e il conflitto (apparente) tra lavoro e ambiente*, in *Bollettino Adapt*, 4 aprile 2016.
- Aronoff K. (2021), *Overheated. How Capitalism Broke the Planet – And How We Fight Back*, New York: Bold Type Books.
- Barca S. (2015), *Greening the Job: Trade Unions, Climate Change and the Political Ecology of Labour*, in *The International Handbook of Political Ecology*, ed. by L.R. Bryant, Cheltenham-Northampton: Edward Elgar Publishing.
- Buoso S. (2020), *Principio di prevenzione e sicurezza sul lavoro*, Torino: Giappichelli.
- Casano L. (2021), *Transizione ecologica e riqualificazione dei lavoratori: vincoli del quadro giuridico-istituzionale e prospettive evolutive nell'ottica dei mercati transizionali del lavoro*, in *Flexicurity e mercati transizionali del lavoro*, a cura di S. Ciucciiovino, D. Garofalo, A. Sartori, M. Tiraboschi, A. Trojsi, L. Zoppoli, Milano: Adapt University Press, p. 14.
- Chacartegui C. (2018), *Workers' Participation and Green Governance*, in *CLLPJ*, 40, 1, p. 89.
- Chancel L., Piketty T. (2015), *Carbon and Inequality: From Kyoto to Paris. Trends in the Global Inequality of Carbon Emissions (1998-2013) & Prospects for an Equitable Adaptation Fund*, in *WID.world Working Paper Series n. 2015/7*, https://www.researchgate.net/publication/285206440_Carbon_and_inequality_From_Kyoto_to_Paris.
- Cialdino M. (2019), *Verso una tutela integrata del lavoro e dell'ambiente? Spunti di riflessione dal rinnovo del CCNL Cemento*, in *Bollettino Adapt*, 8 luglio 2019, n. 26.
- Del Punta R. (1999), *Tutela della sicurezza sul lavoro e questione ambientale*, in *DRI*, p. 151.
- Doorey D. (2017), *Just Transitions Law: Putting Labour Law to Work on Climate Change*, in *Journal of Environmental Law and Practice*, 30, 2, p. 201.
- Eisenberg A.M. (2019), *Just Transitions*, in *Southern California Law Review*, 92, p. 273.
- Eurofound (2011), *Industrial Relations and Sustainability: The Role of Social Partners in the Transition Towards a Green Economy*, Dublin: Eurofound.
- Galgoczi B. (2014), *The Changing Role of Trade Unions in the Sustainable Development Agenda*, in *International Review of Sociology*, 24, 1, p. 59.
- Hampton P. (2018), *Trade Unions and Climate Politics: Prisoners of Neoliberalism or Swords of Climate Justice?*, in *Globalizations*, 15, 4, p. 470.
- Henson B. (2021), *Key Takeaways from the New IPCC Report*, in <https://yaleclimateconnections.org/2021/08/key-takeaways-from-the-new-ipcc-report/>.
- ILO (2015), *Guidelines for a Just Transition Towards Environmentally Sustainable Economies and Societies for All*, Geneva: International Labour Office.

- ILO (2019), *Working on a Warmer Planet. The Impact of Heat Stress on Labour Productivity and Decent Work*, Geneva: International Labour Office.
- Klein N. (2014), *This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate*, New York: Simon & Schuster.
- Kolbert E. (2021), *The Nature of the Future. Under a White Sky*, London: Penguin Random House.
- Kullmann M. (2018), *Promoting Social and Environmental Sustainability: What Role for Public Procurement*, in *CLLPJ*, 40, 1, p. 109.
- Langille B. (2011), *Labour Law's Theory of Justice*, in *The Idea of Labour Law*, ed. by G. Davidov, B. Langille, Oxford: Oxford University Press, p. 101.
- Lassandari A. (2021), *Sul diritto del lavoro. Brevi osservazioni*, in *LD*, p. 63.
- Lazarus R.J. (2009), *Super Wicked Problems and Climate Change: Restraining the Present to Liberate the Future*, in *Cornell Law Review*, 94, p. 1153.
- Moussu N. (2020), *Business in Just Transition: The Never-ending Story of Corporate Sustainability*, in *Just Transitions. Social Justice in the Shift Towards a Low-Carbon World*, ed. by E. Morena, D. Krause, D. Stevis, London: Pluto Press, p. 56.
- Novitz T. (2020), *Engagement with Sustainability at the International Labour Organization and Wider Implications for Collective Worker Voice*, in *ILR*, 159, 4, p. 463.
- Räthzel N., Uzzell D. (2019), *The Future of Work Defines the Future of Humanity and All Living Species*, in *IJLR*, 9, 1-2, p. 145.
- Reitzenstein A., Schulz S., Heilmann F. (2020), *The Story of Coal in Germany; A Model for Just Transition in Europe?*, in *Just Transitions. Social Justice in the Shift Towards a Low-Carbon World*, ed. by E. Morena, D. Krause, D. Stevis, London: Pluto Press, p. 151.
- Rosemberg A. (2020), *"No Jobs on a Dead Planet": The International Trade Union Movement and Just Transition*, in *Just Transitions. Social Justice in the Shift Towards a Low-Carbon World*, ed. by E. Morena, D. Krause, D. Stevis, London: Pluto Press, p. 32.
- Routh S. (2018), *Embedding Work in Nature: the Anthropocene and Legal Imagination of Work as Human Activity*, in *CLLPJ*, 40, 1, p. 29.
- Rustico L., Tiraboschi M. (2010), *Employment Prospects in the Green Economy: Myth and Reality*, in *IJCLLR*, 26, 4, p. 369.
- Singh Ghaleigh N. (2020), *Just Transitions for Workers: When Climate Change Met Labour Justice*, in *The Constitution of Social Democracy. Essays in Honour of Keith Ewing*, ed. by A. Bogg, J. Rowbottom, A. Young, Oxford: Hart, p. 429.
- Smith S. (2017), *Just Transition. A Report for the OECD*, in <https://www.oecd.org/environment/cc/g20-climate/collapsecontents/Just-Transition-Centre-report-just-transition.pdf>.
- Stevis D. (2021), *The Globalization of Just Transition in the World of Labour. The Politics of Scale and Scope*, in *Transnational Labour Struggles and Political Repertoires*, ed. by L. Mello e Silva, E. Estanque, H.A. Costa, Thematic Issue of *Tempo Social*, 33, 2, p. 57.
- Stevis D., Morena E., Krause D. (2020), *Introduction: The Genealogy and Contemporary Politics of Just Transition*, in *Just Transitions. Social Justice in the Shift Towards a Low-Carbon World*, ed. by E. Morena, D. Krause, D. Stevis, London: Pluto Press, p. 1.

- Supiot A. (2020), *The Tasks ahead of the ILO at its Centenary*, in *ILR*, 159, 1, p. 117.
- Tomassetti P. (2015), *Conversione ecologica degli ambienti di lavoro, sindacato e salari*, in *DRI*, p. 363.
- Tomassetti P. (2018), *Diritto del lavoro e ambiente*, Milano: Adapt University Press.
- UNEP, ILO, IOE, ITUC (2008), *Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World*, in https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/WCMS_158727/lang-en/index.htm.
- UNFCCC (2020), *Just Transition of the Workforce, and the Creation of Decent Work and Quality Jobs*, Technical paper, in <https://unfccc.int/documents/226460>.
- World Bank Group (2018), *Managing Coal Mine Closure Achieving a Just Transition for All*, in <https://www.worldbank.org/en/topic/extractiveindustries/publication/managing-coal-mine-closure>.
- Zbyszewska A. (2018), *Regulating Work with People and Nature in Mind: Feminist Reflections*, in *CLLPJ*, 40, 1, p. 9.

A just transition for labour law, by *Giulio Centamore*

The essay deals with the intersections between labour law and climate change, or climate crisis. It takes into consideration two main positions. According to the first one, labour law can cope with the effects of climate change on the labour market, with regulations that are already in place, such as those on collective dismissal, transfer of undertakings, and others. However, the author adheres to a different opinion, according to which labour law should reconsider its own theory of justice in order to adequately address the challenges due to climate change and climate crisis. The idea of a just transition of the workforce might help to overcome the traditional dilemma work v. environment.

Keywords: Climate change; Climate crisis; Labour law; Work *vs.* environment; Just transition; Theory of justice.

